



## IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- <b>Dr.ssa Rosaria Savastano</b>	<b>PRESIDENTE</b>
- <b>Dr.ssa Luisa Poppi</b>	<b>GIUDICE</b>
- <b>Dr. Giovanni Fanticini</b>	<b>GIUDICE RELATORE</b>

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n. 4063/2011 R.G.

promossa da Equitalia Centro S.p.A. nei confronti del

Curatore del Fallimento TRASPORTI L. S.R.L.

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Occorre preliminarmente esaminare l'ammissibilità della presente opposizione ex art. 98 L.F. tenuto conto del fatto che la parte opponente ha ommesso di presentarsi innanzi al G.D. all'udienza di verifica dello stato passivo prevista dagli art. 95 comma 3° e 96 L.F. e di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi come prescritto dall'art. 95 comma 2° L.F.

Plurime argomentazioni inducono a reputare inammissibile l'opposizione *de qua*.

L'incipit ("*Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione*") e la rubrica ("*Impugnazioni*") dell'art. 98 L.F. portano a riconoscere all'opposizione allo stato passivo la natura di giudizio impugnatorio di un provvedimento di natura giurisdizionale emesso, in primo grado di giudizio, dal Giudice Delegato.

Tale natura trova conferma anche nella previsione del ricorso per cassazione come strumento di impugnazione del decreto emesso dal Collegio (art. 99 ult. comma L.F.) che, se raffrontata con la previgente disciplina legislativa (la quale stabiliva che la decisione sull'opposizione allo stato passivo era assoggettata ad appello e poi a ricorso per cassazione), fornisce un ulteriore elemento per ritenere che quella che nel sistema previgente era una decisione di primo grado (il provvedimento collegiale) è, oggi, una statuizione emessa in sede di gravame (sul provvedimento del G.D.).

Si evince così che, dopo la riforma della Legge Fallimentare, il legislatore ha inteso ridisegnare i tre gradi di giudizio previsti per le opposizioni riconoscendo nell'opposizione ex art. 98 L.F. il mezzo di impugnazione (di secondo grado) del



provvedimento emesso dal Giudice Delegato. Nel nuovo assetto normativo, infatti, il Collegio giudicante dell'opposizione è terzo rispetto al Giudice Delegato, il quale non può farne parte (con un'incompatibilità *ex lege* analoga a quella sancita dall'art. 51 n. 4) c.p.c. per il giudice che *"ha conosciuto [della causa] come magistrato in altro grado del processo"*.

L'udienza di "verifica dello stato passivo" (la locuzione è impiegata negli artt. 101 e 102 L.F.) si svolge innanzi al Giudice delegato che, rispetto alla previgente disciplina, è assolutamente terzo: l'art. 95 L.F. nella formulazione anteriore alla riforma prevedeva che lo stato passivo fosse predisposto dal G.D. con l'ausilio del curatore fallimentare, già risolvendo – in fase di formazione – le questioni sull'ammissione ed esclusione dei crediti; le rinnovate disposizioni attribuiscono il compito di redigere lo stato passivo al solo curatore, il quale *"esamina le domande"* (le domande di ammissione sono depositate nella Cancelleria del Giudice Delegato ma si devono intendere rivolte al curatore, dovendo quest'ultimo provvedere sulle medesime) e *"può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione"*; i poteri decisorii del Giudice delegato sono *"compresi"* *"nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati"*.

Quanto ora esposto rinforza la tesi della modifica della natura dell'udienza di verifica del passivo (e la parola "verifica" ha il significato di accertamento), trasformata dalla riforma in una vera e propria decisione giurisdizionale – di risoluzione di conflitti, resa in primo grado da un Giudice terzo – sulle domande di ammissione al passivo e sulle eccezioni e considerazioni del curatore fallimentare: non a caso, l'art. 95 comma 3° L.F. stabilisce che *"il giudice delegato ... decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati"* e prevede anche una sommaria istruzione del processo (*"Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento"*).

*Ad abundantiam*, non è da escludere – poi – che il legislatore abbia voluto perseguire un intento deflattivo, assegnando al giudice monocratico, appositamente dotato di



poteri di istruzione sommaria, la risoluzione dei conflitti, demandando al Collegio di secondo grado solo le impugnazioni avverso tale decisione.

Se, dunque, il procedimento delineato dagli artt. 95 e 96 L.F. innanzi al G.D. ha natura giurisdizionale e, soprattutto, di giudizio di primo grado, non è ammissibile che la parte ometta di sottoporre al Giudice di prime cure osservazioni e documenti e persino di comparire all'udienza in cui la sua domanda deve essere verificata – di fatto arrivando a considerare tale grado come “facoltativo” – per poi proporre le proprie istanze e difese con l'opposizione *ex art.* 98 L.F. In altri termini, la parte che, per autonoma scelta, omette di spiegare le proprie difese in primo grado (lasciando

spirare i termini ivi prescritti – art. 95 comma 2° L.F.: “*I creditori, i titolari di diritti su beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza*” – i quali non possono essere considerati “canzonatori”), non può pretendere di svolgere l'attività difensiva precedentemente omessa nel secondo grado come se il primo giudizio non si fosse svolto.

Entro questa cornice trova collocazione sistematica anche la disposizione dell'art. 99 comma 2° n. 4 L.F. che – laddove prescrive che con l'opposizione deve essere effettuata “*l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti*” – non può essere intesa come un'indiscriminata facoltà di istruire solo in secondo grado il giudizio, ma come la possibilità di avanzare istanza per un'istruttoria completa nell'opposizione rispetto a quella sommaria (o negata) dal Giudice Delegato (si rinvencono analogie con le previsioni dell'art. 702-*quater* c.p.c. che permette l'ampliamento dell'istruzione nell'appello avverso l'ordinanza emanata nel procedimento sommario di cognizione, ma non consente alla parte di evitare, in primo grado, di contrastare le avverse istanze o difese o di indicare i mezzi di prova).

Ritiene il Collegio che la condotta dell'opponente – che ha ommesso di contestare le conclusioni del curatore fallimentare contenute nello stato passivo, presentando osservazioni, producendo documenti e partecipando all'udienza di verifica innanzi al Giudice Delegato – sia incompatibile con la proposizione della presente opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo dal G.D., il quale ha recepito la proposta del curatore: la proposizione dell'opposizione *ex art.* 98 L.F. presuppone, infatti, che la parte abbia svolto le proprie difese innanzi al G.D. (come prescritto dalle norme sopra richiamate) e che solo qualora la decisione in primo grado sia stata avversa alle



richieste formulate sia ammissibile il gravame; in difetto di contestazioni al progetto di stato passivo si deve ravvisare una sostanziale acquiescenza alla proposta del curatore (sulla quale è chiamato a decidere il Giudice Delegato, coi poteri e i limiti dell'art. 95 comma 3° L.F.), condotta ovviamente incompatibile con l'impugnazione ex art. 98 L.F.

Un raffronto tra la procedura concorsuale e quella individuale può servire per meglio comprendere il percorso della motivazione. Nell'esecuzione individuale il Giudice dell'Esecuzione (o il professionista delegato) predispose il progetto di distribuzione del ricavato e lo sottopone alle parti; se vi sono osservazioni o contestazioni, il Giudice dell'Esecuzione risolve le questioni con ordinanza, suscettibile di impugnazione con opposizione ex art. 617 c.p.c. (devoluta, nel merito, a magistrato diverso dal Giudice che ha emesso il provvedimento, ex art. 186-bis disp. att. c.p.c.); se non sono svolte osservazioni o contestazioni non è ammessa l'impugnazione dell'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto (e, anzi, espressamente l'art. 597 c.p.c. attribuisce rilievo alla mancata partecipazione all'udienza di discussione del riparto). Simmetricamente, nell'esecuzione concorsuale (fallimento), il progetto di stato passivo predisposto autonomamente dal curatore è sottoposto alle parti; se vi sono contestazioni od osservazioni, il Giudice Delegato assume – a seguito di procedimento giurisdizionale di natura sommaria – le conseguenti decisioni, suscettibili di impugnazione innanzi a giudici diversi dal G.D. (opposizione e ricorso per cassazione); se nessuna osservazione o contestazione viene spiegata, si deve reputare inammissibile l'impugnazione del decreto del Giudice Delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo.

Per le ragioni suesposte, si deve concludere per l'inammissibilità dell'opposizione *de qua*.

La novità delle questioni trattate e la consapevolezza di difformi orientamenti nella giurisprudenza costituiscono ragioni per disporre la compensazione integrale dei costi di lite.

**P.Q.M.**

**dichiara**

**inammissibile l'opposizione**

**compensa**

**interamente le spese di lite.**



**Si comunichi.**

**Così deciso in data 23/2/2012 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.**

**Il Presidente**

**Dr.ssa Rosaria Savastano**

**Il Giudice Estensore**

**Dr. Giovanni Fanticini**

**II CASO.it**